Carta del Docente anche per i precari

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa riguardo alla c.d. Carta del Docente enunciando quattro principi che, di fatto, consentiranno a decine di migliaia di docenti **precari** di ottenere il **bonus**, gli **arretrati** e gli **interessi**.

Cosa cambia e per chi?

La Suprema Corte con la Sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha enunciato – tra gli altri – i seguenti principi ai quali i Tribunali dovranno uniformarsi:

 La Carta Docente spetta ai docenti che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche al 30 giugno;



- 2. Ai su richiamati **docenti** aventi diritto, che al momento della pronuncia giudiziale siano **inseriti in GAE, GPS, GI o che siano stati immessi in ruolo, spetta** l'adempimento in forma specifica, ovverosia **l'ottenimento** secondo l'ordinario canale istituzionale, registrandosi tramite il sito web www.cartadeldocente.istruzione.it **del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi** dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- 3. **Ai docenti** aventi diritto che, al momento della pronuncia giudiziale, siano **fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche**, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, **spetta il risarcimento**, per i danni che siano da essi dimostrati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa;
- 4. I docenti di cui al punto 2. (ancora interni al sistema delle docenze scolastiche) potranno ottenere i bonus dell'anno scolastico in corso e dei precedenti 4 o 5 anni scolastici (da valutare caso per caso), mentre per gli aventi diritto di cui al punto 3. (non più interni al sistema delle docenze scolastiche) la prescrizione è decennale ed il termine decorre, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".

Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, oltre agli insegnanti immessi in ruolo, dovrebbero poter fruire del bonus istituito per l'aggiornamento e la formazione dei docenti anche gli insegnanti che nell'anno in corso o negli ultimi quattro/cinque anni abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche al 30 giugno. Aggiunge la Suprema Corte che, i docenti ormai fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche non avranno diritto a ottenere i bonus non goduti negli anni precedenti, ma potranno chiedere e ottenere un risarcimento per gli anni scolastici in cui abbiano ottenuto incarichi annuali al 31.08 o fino al termine delle attività didattiche.

La sentenza della Corte di Cassazione richiamata, tuttavia, non modifica la normativa vigente, pertanto sarà necessario adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento dei bonus, degli arretrati e degli interessi.

Chi dovrà agire giudizialmente - ed entro quando - per ottenere i bonus, gli arretrati e gli interessi?

Dovranno agire giudizialmente per ottenere i bonus, gli arretrati e gli interessi dell'anno in corso e/o degli anni precedenti tutti i docenti che tra l'anno scolastico 2018/2019 e l'anno in corso, abbiano ricevuto almeno un incarico annuale fino al 31 agosto, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche al 30 giugno. Dovranno, inoltre, presentare ricorso tutti gli ex docenti che dall'anno 2016/2017 in poi abbiano ricevuto almeno un incarico annuale fino al 31 agosto, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche al 30 giugno.

Non c'è un termine entro il quale poter agire per far valere i propri diritti, tuttavia, si ribadisce che la prescrizione per i docenti ancora interni al sistema delle docenze scolastiche è di cinque anni e per gli ex insegnanti è di dieci anni, pertanto, **per ogni anno trascorso senza avanzare pretese, si perderà il diritto di chiedere un anno di arretrati**.

Come contattarci

Per ricevere assistenza dallo Studio Legale Venuto al fine di ottenere i bonus non goduti è stato attivato il seguente indirizzo di posta elettronica <u>cartadeldocente@studiolegalevenuto.it</u>, al quale potranno essere inviate eventuali richieste di chiarimento.